

Rep.

Del.....

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI INVERUNO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SCHEMA DI CONTRATTO PER:

ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI – CUP

CIG

L'anno duemila venti, il giorno del mese di, nella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me,
Dott....., Segretario Generale del Comune di Inveruno,
autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi i signori:

a) geom. Pietro Tiberti, nato a Savio dell'Adamello (BS), il 15/09/1960,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Inveruno, codice fiscale e partita iva
01490870159 , che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del
Settore Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Inveruno, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione
appaltante»;

b) Sig. nato a il
....., in qualità di Legale Rappresentante della Società
..... corrente in – CAP
..... - Via -partita IVA - che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente

atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

che si è provveduto, con Determinazione C.U.C del Comune di Rho (MI) n..... del all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sedi stradali e marciapiedi come individuati negli elaborati grafici di progetto, per un importo contrattuale di €..... oltre a IVA 22% (di cui €..... per costi relativi alla sicurezza).

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, facenti parte integrante ancorché non materialmente allegati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2

1. L'importo contrattuale ammonta a €=

(diconsi...../.....=) di cui:

a) €= per lavori;

b) €= per costi relativi alla sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. 22% ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 59 c. 5-bis del Codice dei Contratti e degli articoli 43 c. 6-9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal foglio patti e condizioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto la seguente documentazione:

- capitolato speciale d'appalto;
- computo metrico estimativo;

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.

3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

3. L'Amministrazione verifica in occasione del pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, come da prot.....del, i signori:

-- C.F.....

-- C.F.....

Su istituto bancario: - Agenzia..... - Codice IBAN:

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato come da dichiarazione agli atti di questa Amministrazione Comunale n°..... del

Articolo 5

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori compresa (.....).

Articolo 6

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla modifica del contratto nei casi previsti dall'articolo 106, commi 1 e 2 del Codice dei contratti e s.m.i.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

2. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto

la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal foglio patti e condizioni, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) la fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso;

b) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

f) le vie di accesso al cantiere;

g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Articolo 9

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione | |
| | l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. | |

	Articolo 11	
--	--------------------	--

- | | | |
|--|--|--|
| | 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei | |
| | lavori, richiedesse e ordinasse modifiche, fermo restando il rispetto | |
| | delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106, commi 1 e 2 | |
| | del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e | |
| | successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, | |
| | eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti | |
| | mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. | |
| | n. 207 del 2010 e s.m.i. | |
| | 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la | |
| | disciplina di cui agli artt. 43, c. 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. | |

	Articolo 12	
--	--------------------	--

- | | | |
|--|---|--|
| | 1. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 | |
| | giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non | |
| | imputabili al medesimo, l'appaltatore può richiedere ed ottenere che | |
| | si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione | |
| | del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui | |
| | al comma 2. | |
| | 2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a saldo, entro novanta giorni | |
| | dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi | |
| | dell'art. 102 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. | |
| | 3. In sede d'emissione dei certificati di pagamento, il Direttore Lavori ha | |
| | l'obbligo, a prova del regolare versamento dei contributi previdenziali, | |

assicurativi ed antinfortunistici, dovrà procedere all' acquisizione del

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Soltanto

dopo l'avvenuto adempimento del predetto obbligo, la Stazione

appaltante provvederà all' emissione di certificati di pagamento degli

stati di avanzamento dei lavori ed alla liquidazione dello stato finale.

La Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva

dell'impresa....., con sede legale a

..... in Via..... - P. IVA -

come da DURC rilasciato da del -

scadente il

4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede

di gara.

Articolo 13

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine

perentorio di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

regolare esecuzione venga emesso.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita, del certificato di regolare

esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14

1. Ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti e dell'art. 6 comma 8 del regolamento generale, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Articolo 15

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione appaltante darà applicazione a quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti - D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti e s.m.i.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 16

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

3. In data - prot. - l' Appaltatore ha consegnato il

Piano Sostitutivo di Sicurezza - Revisione n.....

Articolo 17

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. L'appaltatore dichiara altresì che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 18

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 19

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza

fideiussoria definitiva n..... in data rilasciata

dalla Società - Agenzia di -

per l'importo di €= (prot..... del);

2. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

4. A garanzia del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo.

Articolo 20

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 14 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine l'appaltatore dichiara di aver contratto polizza RC terzi industriale con la compagnia assicuratrice - Agenzia di n°..... del - scad.

Articolo 21

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Si dà atto che il Codice CIG del suddetto lavoro è il numero

Articolo 22

L'appaltatore si impegna ad intervenire nel biennio successivo alla data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, qualora si dovessero manifestare vizi o difformità dell'opera, entro quarantotto ore dalla richiesta d'intervento nel caso di situazioni di pericolo nei confronti di persone o cose oppure giorni cinque naturali consecutivi in tutti gli altri casi.

In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale provvederà all'eliminazione definitiva della situazione di pericolo e/o ai vizi/difetti emersi, in danno all'appaltatore rivalendosi per le spese della fideiussione di cui all'art. 19 comma 4 del presente contratto.

Articolo 23

Ai sensi dell'art.53 – comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, il legale rappresentante della ditta appaltatrice attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della ditta appaltatrice per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 24

Il legale rappresentante della ditta appaltatrice (e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo), si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Inveruno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto in forma digitale da personale di mia fiducia, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale con certificato in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore Sig.

L'Ufficiale rogante

